COMUNE DI ITRI

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Tel. 0771/7321 Fax 0771/721108
www.comune.itri.it
P.IVA 00279170591- C.F. 81003170594 - iban IT11 M010 30740000 0000 0620 163

Prot. 7070

26 MAG. 2017

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 90 DEL 26 MAG. 2017;

Oggetto: DICHIARAZIONE PERIODO MASSIMO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO 2017
DAL 15.06.2017 AI 30.09.2017

IL SINDACO

VISTA la Campagna Antincendio Boschivo, anno 2017, emanata dall'Agenzia Regionale Protezione Civile - Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile con la quale si informa che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 della Legge 2.8 ottobre 2002, n. 39, il periodo di massimo rischio di incendi boschivi con stato di grave pericolosità in tutto il territorio della regione Lazio è confermato dal **15 giugno al 30 settembre 2017;**

VISTI:

- la legge 24/2/1992 n. 225 che disciplina il servizio di protezione civile;
- la legge 21.11.2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge 08/08/1995 n. 339 di conversione del D.L. 10/07/1995 n. 275 recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
- l'art. 91 Regolamento Forestale della Regione Lazio 18 aprile 2005 n.7 che prevede il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendio (15 giugno / 30 settembre) per abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione compresi quelli delle utilizzazioni boschive;
- gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- l'art 38 della Legge regionale n. 17/95 "Divieto bruciatura stoppie" e successive modifiche;
- la D.G.R. n. 569 del 29/2/2000 con la quale è stato istituito il "Sistema Integrato di "Protezione Civile Regionale" con l'attivazione dei Centri Operativi Comunali, Intercomunali e di Coordinamento Provinciali;
- l'art. 15 della legge 225/92 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco);
- il D. Lgs. n. 112/98 che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;
- la legge 3.08.1999, n. 265 " *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.* 142" con cui all'art. 12 trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

VISTO il piano di emergenza comunale rischio incendi boschivi e incendi di interfaccia;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature, potrebbe diventare fonte di innesco per pericolosi incendi di aree del territorio comunale e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio di proprietà pubblica o privata, nonché alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio;

EVIDENZIATO INOLTRE, che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo per la pubblica incolumità delle persone, animali e fauna selvatica presente sul territorio comunale;
CONSIDERATO che per tale periodo è quindi indispensabile predisporre opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone di rischio esistenti sul territori

RENDE NOTO

che dal 15 giugno 2017 al 30 settembre 2017, nel pericolo di massima pericolosità per gli incendi boschivi,

E' VIETATO

- Compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone a rischio.
- accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschivi,
  nei boschi nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e d a legno, nei
  terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;
- anche agli Enti territoriali, di depositare o di dar fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boscate e comunque, a distanza inferiore a mt. 200 dalle stesse;
- l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'art. 10 della su indicata Legge n. 353/2000, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco. Tali zone
  non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio;
- bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati dal Comando del Corpo Forestale dello Stato, Stazione competente per giurisdizione;

Durante il periodo 15 giugno - 30 settembre è fatto obbligo:

1. ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a mt. 200 da boschi di interrare le stoppie e residui vegetali;

2. a Enti e privati, possessori, a qualsiasi titolo, di boschi confinanti con le strade o altre vie di transito o con altri boschi o coltivi, di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei boschi medesimi, almeno per la profondità di mt. 5; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi". Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati;

3. Agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di "massimo rischio" ed evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi;

4. Ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o tenuti al pascolo od incolti, adiacenti le linee ferroviarie; durante tutto il periodo di " massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi", di tenerli puliti fino a mt. 20 dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile; se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere l'intero fondo coltivato, appena mietuto, con striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di mt. 5 che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

5. I proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti le linee ferroviarie e/o boschi confinanti con strade o altre vie di transito, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanza di divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi.

Tutti gli interventi di pulizia dovranno essere comunque effettuati **ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2017** con l'avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine sopra indicato, procedere d'ufficio addebitando le spese ai trasgressori.

Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e di attività determinati, anche solo potenzialmente, l'innesco d'incendio nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge 21.11.2000, n. 353 e nel contempo verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale

AVVERTE

Che tutti i cittadini sono tenuti a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti
Autorità ed Uffici qualsiasi inosservanza a quanto disposto.
Ogni inizio di incendio potrà essere segnalato ai seguenti numeri telefonici:

PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO Sala Operativa	800555
VIGILI DEL FUOCO Operativo 24 ore su 24	115
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
SALA OPERATIVA XXVII COMUNITA' MONTANA	0771639052
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE -	0771722270 3492389060

Il Comando polizia locale, gli altri Agenti della Forza Pubblica e l'Ufficio Protezione Civile sono tenuti a far osservare gli
obblighi e a far rispettare i divieti contenuti nella presente ordinanza.
Si da la massima pubblicità alla presente ordinanza con la sua pubblicazione all' Albo Pretorio e l'inserimento nel sito ufficiale del Comune di Itri e sulla pagina FB allerta meteo Comune di Itri.

COMUNE DI ITRI - Provincia di Latina -

Il Sindaco
Avv. Antonio Fargiorgio